

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Prima Sezione Civile
Esecuzioni forzate

VERBALE DI UDIENZA

nella procedura esecutiva n. omissis ruolo gen.esecuz. dinanzi al giudice dott.ssa Flaminia Ielo, oggi 06/05/2021

sono comparsi

Per il ricorrente DEBITORE l'avv. omissis;

Per resistente Banca, in sostituzione dell'avv. omissis, l'avv. omissis;

Il Giudice

Letti gli atti e sentite le parti pronuncia la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso depositato da DEBITORE in data 10.2.2021 con il quale ha proposto opposizione ex art 617, co. II, c.p.c. avverso il verbale del 21.01.2021 di aggiudicazione del Lotto n. 1 (immobile ubicato nel Comune di omissis);

vista la memoria di costituzione di Banca;

osservato che il ricorrente deduce che in perizia l'esperto non abbia correttamente individuato il bene pignorato;

osservato, in primo luogo, che ogni doglianza circa la individuazione dei beni pignorati e posti in vendita avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente avverso la perizia di stima ovvero, al più, impugnando l'ordinanza di vendita nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.;

ritenuto perciò che le contestazioni formulate in data odierna siano tardive ed inammissibili;

considerato poi che la questione concernente la corretta individuazione catastale del bene nonché la conformità della descrizione dei beni in perizia con l'effettivo stato dei luoghi è stata oggetto di espressa valutazione da parte dell'esperto, ing. omissis, al quale in data 16.3.2017 è stato chiesto di rinnovare le operazioni di consulenza relativamente agli immobili siti al pian terreno del compendio pignorato (sub. 1,2,3, e 4);

considerato che, pertanto, l'esperto ha effettuato il sopralluogo sui beni alla presenza anche della debitrice esecutata, odierna ricorrente, e con la perizia

depositata in data 24.01.2018 ha accertato la consistenza dei luoghi, verificato l'identificazione catastale dei beni e aggiornartone la stima;

ritenuto, quindi, alla luce di quanto procede, il motivo di opposizione formulato dal ricorrente appare del tutto privo del *fumus boni iuris*, - necessario per dar luogo ad una sospensione della procedura, fermi restando gli approfondimenti cui è deputata l'eventuale fase di merito;

considerato che, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite della presente fase devono essere poste a carico dell'opponente;

considerato che i motivi posti alla base dell'opposizione all'esecuzione sono manifestamente infondati e che tanto era stato già anticipato nel decreto di fissazione di udienza;

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, Giudice Flaminia Ielo del 6 maggio 2021

ritenuto che causare la proliferazione di giudizi che si sarebbero potuti evitare costituisce abuso dello strumento processuale in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente;

ritenuto, perciò, che sussistono i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. l'opponente al pagamento di una sanzione che si stima equa commisurare in euro 400,00), letti gli artt. 617, co. II, 624 c.p.c.;

RIGETTA

l'istanza di sospensione della suindicata procedura;

FISSA

termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà.

CONDANNA

DEBITORE al rimborso in favore di BANCA delle spese di lite della presente fase che si liquidano per ciascuna parte in euro 1.265,00 oltre IVA e CPA.

CONDANNA

DEBITORE al pagamento in favore di BANCA della somma di euro 400,00 ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.,
Verbale chiuso alle ore 12.00.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
dott.ssa Flaminia Ielo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*